248. **Allegato A**

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

PAG.

Atti di controllo e di indirizzo 6142

Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) .. 6141

Disegno di legge (Assegnazione a Commissione in sede referente) 6140

Disegno di legge di conversione (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza del relativo decreto-legge) 6139

Disegno di legge n. 1790:

(Articoli) 6127

(Emendamenti ed articoli aggiuntivi) 6130

(Ordini del giorno) 6132

Ministro dei trasporti e della navigazione (Trasmissione di documento) 6142

PAG.

Missioni valevoli nella seduta del 28 settembre 1995 6139

Proposta di inchiesta parlamentare (Assegnazione a Commissione in sede referente) 6141

Proposta di legge (*ex* articolo 96 del regolamento) **n. 2576-102-150-644-990-1076-1572-1938-1982-2048-2119-2322-2571:**

(Ordine del giorno) 6119

(Articoli) 6119

Proposte di legge:

(Annunzio) 6139

(Assegnazione a Commissioni in sede referente) 6140

(Ritiro) 6139

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PROPOSTA DI LEGGE (EX ARTICOLO 96 DEL REGOLAMENTO): AMICI ED ALTRI — SCALIA — LIA — MUSSOLINI — BASSI LAGOSTENA ED ALTRI — MAZZUCA E POZZA TASCA — GRITTA GRAINER ED ALTRI — NAPOLI ED ALTRI — MUSSOLINI E VINCENZO BASILE — COMMISSO ED ALTRI — MOIOLI VIGANÒ ED ALTRI — ALIPRANDI — NAPOLI ED ALTRI: NORME CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE (2576-102-150-644-990-1076-1572-1938-1982-2048-2119-2322-2571)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

interpretando l'orientamento unanime dei gruppi della Commissione giustizia in ordine ad una limitata revisione dell'articolo 8 del testo del progetto di legge n. 2576 ed abbinati, approvato dalla II Commissione *in sede redigente*, recante « Norme contro la violenza sessuale »;

vista, in particolare, l'esigenza di pervenire ad una formulazione più coerente dell'articolo 8 di tale testo, che introduce l'articolo 609-*septies* del codice penale in materia di procedibilità (a querela di parte o d'ufficio) per le diverse ipotesi di violenza sessuale;

considerata l'opportunità di una ulteriore riflessione circa il tipo di procedibilità da prevedere per il reato di violenza sessuale presunta nei confronti dei minori di 14 anni;

delibera di rinviare il progetto di legge n. 2576 ed abbinati alla Commissione giustizia, in sede redigente, per un supplemento di riflessione limitato alla suddetta questione concernente l'articolo 8; delibera, altresì, che la Commissione si riunisca immediatamente e riferisca entro un tempo ragionevole, con l'auspicio che l'Assemblea possa comunque procedere entro oggi alle deliberazioni di competenza sul progetto di legge n. 2576, in conformità con il calendario dei lavori.

« Bassi Lagostena, Finocchiaro Fidelbo, Grimaldi, Novi, Brugger, Acquarone, Maiolo, Borghezio, Baresi, Paggini, Nania ».

TESTO DEGLI ARTICOLI DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2576 FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Norme contro la violenza sessuale.

ART. 1.

1. Il capo I del titolo IX del libro secondo e gli articoli 530, 539, 541, 542 e 543 del codice penale sono abrogati.

ART. 2.

1. Nella sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 609, sono inseriti gli articoli da 609-*bis* a 609-*decies* introdotti dagli articoli da 3 a 11 della presente legge.

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-*bis*. — *(Violenza sessuale)*. — Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi ».

ART. 4.

1. Dopo l'articolo 609-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 609-*ter*. — *(Circostanze aggravanti)*. — La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-*bis* sono commessi:

1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci ».

ART. 5.

1. Dopo l'articolo 609-*ter* del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 609-*quater*. — *(Atti sessuali con minorenne)*. — Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-*bis* chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609-*ter*, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci ».

ART. 6.

1. Dopo l'articolo 609-*quater* del codice penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 609-*quinquies*. — *(Corruzione di minorenne)*. — Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ».

ART. 7.

1. Dopo l'articolo 609-*quinquies* del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 609-*sexies*. — *(Ignoranza dell'età della persona offesa)*. — Quando i delitti previsti negli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609-*quinquies*, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa ».

ART. 8 *(Nuova formulazione).*

1. Dopo l'articolo 609-*sexies* del codice penale, introdotto dall'articolo 7 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 609-*septies*. — *(Querela di parte. Gratuito patrocinio).* — I delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*quater* sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

1) se il fatto di cui all'articolo 609-*bis* è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;

2) se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;

3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;

4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;

5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-*quater*, ultimo comma.

La persona offesa dal reato è ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 217, anche se titolare di redditi superiori a quelli fissati dall'articolo 3 della medesima legge ».

2. Agli oneri derivanti dalla previsione del gratuito patrocinio a spese dello Stato di cui all'ultimo comma dell'articolo 609-*septies* del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, quantificati in lire 500 milioni per l'anno 1995 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1995 e l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri per gli anni 1996 e 1997.

ART. 9.

1. Dopo l'articolo 609-*septies* del codice penale, introdotto dall'articolo 8, comma 1, della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 609-*octies*. — *(Violenza sessuale di gruppo).* — La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-*bis*.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-*ter* ».

ART. 10.

1. Dopo l'articolo 609-*octies* del codice penale, introdotto dall'articolo 9 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 609-*nonies*. — *(Pene accessorie ed altri effetti penali).* — La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* comporta:

1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo del reato;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;

4) la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani senza menzione della parte offesa, salvo che dalla pubblicazione possa derivare pregiudizio alla medesima ».

ART. 11.

1. Dopo l'articolo 609-*nonies* del codice penale, introdotto dall'articolo 10 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 609-*decies*. — *(Comunicazione al tribunale per i minorenni)*. — Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies* commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-*quater*, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.

Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall'autorità giudiziaria che procede.

In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento ».

ART. 12.

1. Dopo il titolo II del libro terzo del codice penale è aggiunto il seguente:

« TITOLO II-*BIS* — DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA.

ART. 734-*bis*. — *(Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale)*. — Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies*, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l'arresto da tre a sei mesi ».

ART. 13.

1. All'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1 ».

2. All'articolo 393 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma 1-*bis*, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti ».

ART. 14.

1. All'articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'articolo 393, comma 2-*bis* ».

2. All'articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, il giudice, ove fra le

persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti ».

ART. 15.

1. All'articolo 472 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies* del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto ».

ART. 16.

1. L'imputato per i delitti di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale è sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime.

ART. 17.

1. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: « Per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro secondo del codice penale ».

DISEGNO DI LEGGE — DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE NEL SETTORE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA (1790)

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE NEL NUOVO TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Disposizioni in tema di etichettatura dei funghi epigei).

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, i prodotti di cui al capo II della legge 23 agosto 1993, n. 352, possono essere posti in commercio senza l'osservanza delle prescrizioni, in tema di etichettatura e confezionamento, di cui agli articoli 17, comma 4, 18, comma 1, 21, comma 2, e 22, comma 1, della medesima legge. I prodotti stessi devono essere comunque in regola con quanto previsto, sempre in tema di etichettatura e confezionamento, dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della predetta legge.

ART. 2.

(Norme per l'informazione del consumatore).

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126, è differito al 31 dicembre 1995.

ART. 3.

(Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande).

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 3 di tale legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'articolo 6 della medesima legge, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extra-domestico.

2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneità previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostenuto davanti alla commissione prevista dall'articolo 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalità di cui all'articolo 12, comma 4, di tale decreto e sulle materie indicate nell'allegato 3 al decreto stesso.

ART. 4.

(Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche).

1. La scadenza del termine per la comunicazione delle scelte e delle notizie di cui all'articolo 19, comma 11, del decreto del Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, ai fini della conversione delle vecchie autorizzazioni per l'esercizio del commercio ambulante è prorogata al 31 dicembre 1995.

2. La scadenza del termine per il rilascio prioritario delle autorizzazioni di cui all'articolo 24, comma 9, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, è prorogata al 31 dicembre 1996.

ART. 5.

(Disposizioni per l'applicazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di installazione di impianti).

1. I titolari delle imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, già iscritte antecedentemente alla data di entrata in vigore della predetta legge, all'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, ovvero al registro delle ditte di cui al regio-decreto 20 settembre 1934, n. 2011, hanno diritto di ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali necessari ai fini dell'esercizio dell'attività, previa domanda da presentare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente alla commissione provinciale per l'artigianato o alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.

2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 31 dicembre 1995. Il mancato rispetto del termine suindicato comporta l'applicazione, nei confronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore di condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato della gestione degli impianti, di una sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, secondo le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, all'alinea, le parole: « relativi ad edifici adibiti ad uso civile » sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.

ART. 6.

(Imprese autoriparatrici).

1. Il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, previsto dall'articolo 2 della stessa legge, è differito alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387. Il termine di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è prorogato al 30 giugno 1996.

2. La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è sostituita dalla seguente:

« *b)* non avere riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali è prevista una pena detentiva ».

3. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è sostituito dal seguente:

« 2. Le imprese di cui al comma 1 designano, entro centottanta giorni dalla data di iscrizione nel registro di cui all'articolo 2, il responsabile tecnico di cui all'articolo 7, purché in possesso di uno dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2 del medesimo articolo 7 ».

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è aggiunto il seguente:

« *4-bis. Le imprese di cui al comma 1* che abbiano avviato le procedure necessarie per conseguire le prescritte autorizzazioni di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 3, hanno titolo a rimanere iscritte al registro fino all'avvenuto rilascio delle medesime ».

ART. 7.

(Ruolo nazionale dei periti assicurativi).

1. È differito al 31 dicembre 1995 il *termine previsto dall'articolo 16, comma* 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, relativo alla decorrenza degli effetti della disposizione di cui all'articolo 4 della medesima legge. Gli ammessi a partecipare alla prima prova di idoneità per l'iscrizione nel ruolo nazionale di cui all'articolo 1 della predetta legge n. 166 del 1992 possono continuare ad esercitare transitoriamente l'attività di perito assicurativo fino alla comunicazione dell'esito della prova.

2. In attesa del riordino della Commissione nazionale per i periti assicurativi, prevista dall'articolo 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, le materie e gli argomenti del programma di esame della prova di idoneità per l'iscrizione nel ruolo di cui al comma 1, sono individuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede all'accertamento dei requisiti per l'iscrizione e per l'ammissione all'esame, cui possono partecipare i soggetti in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di laurea.

ART. 8.

(Conservazione di alcune somme nel bilancio dello Stato).

1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1994, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo:

a) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: capitolo 1107 in conto competenza e capitoli 1112, 7301, 7553, 7559, 7561, 7602, 8043 e 8044 in conto residui;

b) Ministero del commercio con l'estero: capitoli 1105 e 1611 in conto competenza.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, si applicano anche alle somme impegnate per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41.

ART. 9.

(Sanatoria).

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti in materia di differimento di termini sulla base dei decreti-legge 2 gennaio 1992, n. 1, 1° marzo 1992, n. 195, 30 aprile 1992, n. 274, 1° luglio 1992, n. 325, 30 dicembre 1992, n. 512, 2 marzo 1993, n. 48, 28 aprile 1993, n. 130, 30 giugno 1993, n. 212, 30 agosto 1993, n. 330, 29 ottobre 1993, n. 429, 28 dicembre 1993, n. 542, 26 febbraio 1994, n. 134, 29 aprile 1994, n. 257, 27 giugno 1994, n. 414, 27 agosto 1994, n. 514, 28 ottobre 1994, n. 601, 28 dicembre 1994, n. 723, 25 febbraio 1995, n. 55, 29 aprile 1995, n. 141, limitatamente all'articolo 1, comma 1, lettere *i)* ed *n)*, e 29 aprile 1995, n. 143, limitatamente all'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, nonché quelli posti in essere sino alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente alle materie disciplinate dalla legge stessa.

ART. 10.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub-

blicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI AGLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 1.

Governo.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 1995 *con le seguenti:* 30 giugno 1996.

2. 1.

Governo.

ART. 3.

Al comma 1, sopprimere le parole: e comunque non oltre il 31 dicembre 1995.

3. 1.

Governo.

ART. 5.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: al 31 dicembre 1995 *con le seguenti:* al 30 giugno 1998.

5. 1.

Fonnesu.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: al 31 dicembre 1995 *con le seguenti:* al 31 dicembre 1997.

5. 2.

Fonnesu.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: al 31 dicembre 1995 *con le seguenti:* al 30 giugno 1997.

5. 3.

Fonnesu.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: al 31 dicembre 1995 *con le seguenti:* al 31 dicembre 1996.

5. 4.

Fonnesu.

Sopprimere il comma 3.

5. 5.

Governo.

ART. 6.

Al comma 2, al capoverso, aggiungere, in fine, le parole: non è ammessa l'oblazione.

6. 1.

Filippi.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. I soggetti che, ancorché non più iscritti come imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1990, n. 46, ovvero come titolari o soci di imprese di autoriparazione alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387, dimostrino di avere svolto professionalmente l'attività nel corso di periodi pregressi in qualità di titolari di imprese del settore regolarmente iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, per una durata non infe-

riore ad un anno, hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

6. 04.

Governo.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. I soggetti che, ancorché non più iscritti come imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1990, n. 46, ovvero come imprese di autoriparazione alla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 122, dimostrino di avere svolto professionalmente l'attività nel corso di periodi pregressi in qualità di titolari di imprese del settore regolarmente iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o al registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, per una durata non inferiore a tre anni, hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

6. 01.

Filippi.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. I soggetti che, ancorché non più iscritti come imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1990, n. 46, ovvero come imprese di autoriparazione alla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 122, dimostrino di avere svolto professionalmente l'attività nel corso di periodi pregressi in qualità di titolari di imprese del settore regolarmente iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o al registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, per una durata non inferiore a tre anni negli ultimi dieci, hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

6. 02.

Patarino, Pezzella, Pezzoli.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Al fine di soddisfare le esigenze produttive delle imprese agricole, il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, è differito al 30 giugno 1996.

2. Il termine di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per la richiesta da parte degli utenti delle captazioni nelle aree protette è differito al 30 giugno 1996.

6. 03.

Stroili.

ART. 7.

Al comma 2, sostituire le parole da: dal Ministero *fino a:* che provvede *con le seguenti*: , previo parere vincolante della Commissione nazionale per i periti assicurativi di cui al citato articolo 7 della legge n. 166 del 1992, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede, previo parere obbligatorio della medesima Commissione,.

7. 1.

Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Al comma 2, dopo le parole: diploma di istruzione secondaria superiore *inserire le seguenti:* ad indirizzo tecnico.

7. 2.

Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-*bis*.

(Disposizioni in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si applicano esclusivamente agli impianti termici di potenza nominale superiore a 600 KW, a decorrere dal 1° ottobre 1995, ed a quelli superiori a 350 KW, a decorrere dal 1° giugno 1996.

7. 01.

Governo.

ART. 8.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Per consentire la prosecuzione degli interventi per la riconversione delle produzioni di amianto, avviati ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257, le disponibilità del fondo di cui all'articolo 14 della medesima legge possono essere utilizzate anche negli anni 1996 e 1997.

8. 1.

Governo.

ART. 9.

Al comma 1, sostituire le parole: 29 aprile 1995, n. 141, limitatamente all'articolo 1, comma 1, lettere *i)* ed *n)*, e 29 aprile 1995, n. 143, limitatamente all'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 *con le sguenti:* 29 aprile 1995, n. 141, 29 aprile 1995, n. 143, 28 giugno 1995, n. 257, 28 giugno 1995, n. 259, 28 agosto 1995, n. 359, e 28 agosto 1995, n. 360.

9. 1.

La Commissione.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

ART. 9-*bis*.

1. I termini di cui agli articoli 33, 36, 58, 95 e 96 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente l'attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, sono prorogati di dodici mesi.

9. 01.

Castelli.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in relazione al disegno di legge A.C. 1790, considerato:

che il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 30 giugno 1998, per quanto riguarda gli « immobili demaniali » e « gli edifici comunque adibiti ad uffici pubblic », in base all'articolo 2 del decreto-legge del 24 luglio 1995, n. 296;

che gli impianti che necessitano di adeguamenti negli edifici privati in genere vengono stimati in diversi milioni, mentre le ditte autorizzate sono poche migliaia, e che è presumibile ipotizzare che siano in molti a non essersi ancora messi in regola, soprattutto al Sud;

che sono stati riaperti i termini per il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali delle imprese artigiane per l'iscrizione nell'apposito registro, con differimento di diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del disegno di legge in esame;

che sarebbe assolutamente illogico che i termini previsti per l'adeguamento degli impianti scadano prima dei termini di iscrizione delle imprese nell'apposito registro;

che sarebbe una macroscopica disparità di trattamento fra edifici pubblici ed edifici privati prevedere termini diversi di di adeguamento;

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative al fine di differire i termini di adeguamento di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, al 30 giugno 1998, anche per quanto riguarda gli edifici adibiti ad uso civile, nonché ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.

(9/1790/1)

Fonnesu.

La Camera,

considerato che il differimento al 31 dicembre 1995 del termine previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, consentirà l'effettuazione della prima prova di idoneità per l'iscrizione al ruolo nazionale dei periti assicurativi;

che gli anni decorsi dal 1992 sino alla prima prova di idoneità creano una situazione per la quale, di fatto e al di là della lettera della norma, il requisito di cinque anni di attività per ottenere l'iscrizione all'albo senza partecipare alla prova di idoneità, previsto dall'articolo 16, comma 1 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, diviene per molti periti ben superiore, sino ad otto anni,

impegna il Governo

a verificare la praticabilità di assumere conseguenti iniziative volte a consentire che tutti coloro che hanno conseguito il requisito dei cinque anni di attività dopo l'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 166, nelle more della convocazione della prima prova di idoneità, possedendo gli altri requisiti di legge, vengano esonerati dalla prova di idoneità necessaria per l'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi.

(9/1790/2)

Guerra, Galdelli.

La Camera

impegna il Governo

a varare, in tempi utili all'entrata in vigore delle misure previste dal decreto legislativo n. 626 del 1994, norme correttive ed interpretative che assicurino:

la puntuale definizione degli interventi resi necessari dal recepimento delle direttive CEE in materia, tale da ridurre all'essenziale l'impatto sulle piccole e medie imprese;

l'articolazione e la diversa graduazione del sistema sanzionatorio in relazione alle dimensioni ed alle caratteristiche dell'impresa;

l'approvazione del decreto previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo n. 626 del 1994 entro la data del 30 settembre 1995, tale da correlare il regime sanzionatorio con lo stato di effettiva realizzazione degli adempimenti previsti dalle direttive CEE da parte delle piccole e medie imprese;

impegna inoltre il Governo

ad emanare direttive che stabiliscano gli adempimenti previsti dal combinato disposto di cui agli articoli 30, 31, 32, 33 del decreto legislativo n. 626 del 1994, tenendo conto della dimensione dell'impresa;

ad emanare disposizioni che stabiliscano l'articolazione e la puntualizzazione della parte di normativa riferita alla sicurezza sul lavoro svolto nei porti nazionali e, in particolare, nelle operazioni

di imbarco-sbarco sulle navi dei paesi extracomunitari.

(9/1790/3) *(Nuova formulazione).*

« Castelli, Viviani, Innocenti, Manzini, Porta, Raffaelli, Servodio, Duca, Graticola, Bosisio, Ghiroldi, Rubino, Chiesa ».

La Camera,

considerato che:

la legge n. 10 del 9 gennaio 1991 interviene nel campo del risparmio energetico e dell'uso razionale delle fonti dell'energia;

in particolare, l'articolo 4 comma 4, della stessa legge 10/91 prevedeva l'emanazione da parte del Presidente della Repubblica del regolamento per la progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici in funzione del contenimento dei consumi energetici. Tale provvedimento è stato emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993;

fra le questioni trattate, numerose e diversificate in relazione alla vastità della materia, il decreto del Presidente della Repubblica 412/93 all'articolo 1, lettera *o)*, si incarica di definire la figura del « Terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico » a cui, in forza dell'articolo 31 della legge 10/91, commi 1 e 2, il proprietario può delegare il compito di « ...adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia... » (comma 1) e di « ... disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straodinaria... » (comma 9).

Lo stesso decreto del Presidente della Repubblica 412/93 con l'articolo 11, commi 3 e 8, definisce i requisiti tecnico-organizzativi minimi che persone fisiche o giuridiche devono possedere per svolgere questa attività.

Ma né la legge 10/91 né il decreto del Presidente della Repubblica 412/93 intervengono per chiarire gli aspetti connessi al palese conflitto di interessi che si verifica quando un soggetto incaricato di assumere il ruolo di Terzo responsabile è al tempo stesso fornitore di energia per lo stesso impianto: da una parte l'impresa che, come Terzo responsabile deve risparmiare energia, dall'altra la stessa impresa che, come fornitore di energia, ha tutto l'interesse a venderne nella maggior quantità possibile,

impegna il Governo

ad attuare le opportune misure volte ad eliminare le evidenti incongruenze che hanno già determinato casi in cui lo stesso soggetto ha assunto le due funzioni, sullo stesso impianto, influendo negativamente non solo in rapporto alla tutela dell'utente ed al perseguimento dei fini che la legge 10/91 si propone, ma anche in relazione al concretarsi di situazioni di inaccettabile privilegio per le aziende, pubbliche o private, di erogazione di energia o fornitura di combustibile che, cimentandosi anche nel campo dei servizi cosiddetti *post*contatore, assurgono a posizioni di sostanziale monopolio, limitando e distorcendo la concorrenza.

(9/1790/4)

« Sandrone, Magda Negri, Rebecchi, Novelli, Oliverio, Paoloni ».

La Camera,

considerato che:

l'articolo 6 della Legge 46/90 al comma 1) recita:

« 1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1), lettere *a), b), c), e)* e *g)* e 2 dell'articolo 1 è obbligatoria la redazione del progetto... »;

al comma 2) recita:

« 2. La redazione del progetto .... degli impianti di cui al comma 1) è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 15. »;

l'articolo 15 della legge 46/90, al *comma 1), recita:*

« 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato...il regolamento di attuazione. Nel regolamento di attuazione sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del progetto... »;

tali limiti sono stati successivamente fissati con decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 6 dicembre 1991 (articolo 4) per guanto riguarda l'ambito di applicazione attuale della legge;

la modifica proposta con le lettere *a)* e *b)* dell'articolo 3 del disegno di legge n. 1790 A-R, per gli impianti di cui alle lettere *b), c), e)* e *g)* dell'articolo 1 della legge 46/90, amplia la sfera di applicazione della stessa legge anche agli edifici ad uso diverso dal civile,

impegna il Governo

ad emanare il regolamento di attuazione che precisi i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui all'articolo 6 della legge n. 46 del 5 marzo 1990, limitatamente agli impianti di cui alle lettere *b), c), e)* e *g)* dell'articolo 1 della stessa legge relativi ad edifici adibiti ad uso diverso da quello civile.

(9/1790/5)

« Magda Negri, Sandrone, Rebecchi, Novelli, Oliverio, Paoloni ».

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 28 settembre 1995.

Alemanno, Vincenzo Bianchi, Bono, Brunetti, Cabrini, Calderoli, de Ghislanzoni Cardoli, Del Gaudio, De Rosa, Di Muccio, Gambale, Galileo Guidi, Latronico, Lembo, Lovisoni, Maroni, Masi, Menegon, Neri, Parisi, Pericu, Rodeghiero, Stajano, Tarditi, Widmann.

Annunzio di proposte di legge.

In data 27 settembre 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

PASETTO: « Interventi straordinari ed urgenti per la salvaguardia ed il recupero del patrimonio artistico-monumentale del comune di Arquà Petrarca » (3175);

MAZZETTO: « Norme per la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) » (3176);

SODA: « Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati » (3177);

TAGINI ed altri: « Abrogazione della legge 4 giugno 1973, n. 311, recante estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali » (3178);

SOSPIRI ed altri: « Introduzione dell'insegnamento dell'educazione ambientale nei programmi scolastici » (3179).

Saranno stampate e distribuite.

Ritiro di proposte di legge.

Il deputato SCALIA ha chiesto di ritirare le seguenti proposte di legge:

SCALIA: « Nuove norme sugli organismi di rappresentanza militare » (93);

SCALIA: « Nuove norme in materia di servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato » (105).

Le proposte di legge saranno, pertanto, cancellate dall'ordine del giorno.

Cancellazione dall'ordine del giorno di un disegno di legge di conversione per decadenza del relativo decreto-legge.

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 1995, n. 311, il relativo disegno di legge di conversione è stato cancellato dall'ordine del giorno:

« Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 1995, n. 311, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di

cose per conto di terzi, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto » (2996).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

ONNIS: « Modifiche agli articoli 1 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzioine dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale » (3101);

alla II Commissione (Giustizia):

BATTAFARANO ed altri: « Modifiche all'articolo 51 del codice di procedura penale per l'istituzione di procure distrettuali presso le sezioni distaccate di corte d'appello » (2886) *(Parere della I e della V Commissione)*;

MAIOLO: « Modifica all'articolo 11 del codice di procedura penale in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati » (3033) *(Parere della I Commissione)*;

alla III Commissione (Esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, con allegati, protocollo, dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 14 giugno 1994, ed uno scambio di lettere effettuato a Lisbona il 17 dicembre 1994 » (2756) *(Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della IX, della X, della XI e della XIII Commissione)*;

alla VI Commissione (Finanze):

BIRICOTTI ed altri: « Istituzione del Fondo di garanzia per il credito navale » (2965) *(Parere della I, della V, della IX e della X Commissione)*;

alla VII Commissione (Cultura):

DE JULIO ed altri: « Modifica del comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168, in materia di procedura di elaborazione ed approvazione del piano triennale della ricerca » (3065) *(Parere della I Commissione)*;

alla VIII Commissione (Ambiente):

GERARDINI ed altri: « Legge quadro in materia di rifiuti » (2281) *(Parere della I, della II, della V, della VI, della IX, della X, della XII, della XIII Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie)*;

GERARDINI ed altri: « Norme per l'affidamento in concessione dei tratti autostradali Roma-L'Aquila-Teramo e Torano-Pescara » (2864) *(Parere della I, della II, della V, della VI, della IX, della X e della XI Commissione)*;

alla X Commissione (Attività produttive):

SCALIA: « Norme per la conversione dell'industria produttrice di materiali di armamento e modifica del modello di difesa » (61) *(Parere della I, della IV, della V, della VI e della XI Commissione)*;

alla XI Commissione (Lavoro):

SCOZZARI ed altri: « Disciplina del rapporto di lavoro e della categoria degli indossatori e indossatrici, modelli e modelle, fotomodelli e fotomodelle » (2335) *(Parere della I, della II, della V e della X Commissione)*;

alla XII Commissione (Affari sociali):

NESPOLI ed altri: « Ordinamento della professione di terapista occupazionale e istituzione del relativo albo professionale » (2917) *(Parere della I, della V e della VII*

Commissione, nonché della II Commissione ex *articolo 73, comma 1*-bis, *del regolamento);*

alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti):

SCALIA ed altri: « Legge quadro sull'inquinamento acustico » *(già approvata, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati e modificata dal Senato della Repubblica)* (63-198-678-1490-B) *(Parere della I, della II, della VII, della X e della XI Commissione).*

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è deferita alla VII Commissione permanente (Cultura), in sede referente:

CALVANESE e GATTO: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla regolarità delle iscrizioni ai campionati nazionali di calcio Lega professionisti di serie A e serie B 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996 » (doc. XXII, n. 39) *(Parere della I, della II, della V e della XI Commissione).*

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 15 settembre 1995 copia della sentenza n. 432 del 6 settembre 1995 (doc. VII, n. 531) la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato »;

con lettera in data 15 settembre 1995 copia della sentenza n. 433 del 6 settembre 1995 (doc. VII, n. 532) la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, secondo comma, lettera *a)*, della legge della regione Lazio 8 aprile 1980, n. 19 (Norme sul *referendum* consultivo per l'istituzione di nuovi comuni, e modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali, in attuazione dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione), come modificato dalla legge della regione Lazio 20 agosto 1987, n. 49;

l'illegittimità costituzionale della legge 21 ottobre 1993, n. 56 (Istituzione del comune autonomo di Boville comprendente le frazioni del comune di Marino);

in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, secondo comma, lettere *d), e)* ed *f)* della legge della regione Lazio 8 aprile 1980, n. 19, come modificato dalla legge della regione Lazio 20 agosto 1987, n. 49 ».

La Corte costituzionale ha altresì depositato in cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n. 434 del 6 settembre 1995 (doc. VII, n. 533), con la quale ha dichiarato:

« non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 305, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Catanzaro con le ordinanze in epigrafe »;

n. 435 del 6 settembre 1995 (doc. VII, n. 534), con la quale ha dichiarato:

« che spetta al Consiglio di Stato, in sede di giudizio per l'ottemperanza al

giudicato, il potere di emettere ordini nei confronti del Consiglio superiore della magistratura mediante gli atti in epigrafe indicati, e di disporne, in caso di inottemperanza, la sostituzione attraverso la nomina di un commissario *ad acta* nella persona del Vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura ».

n. 436 del 6 settembre 1995 (doc. VII, n. 535) con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 147 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 437 del 6 settembre 1995 (doc. VII, n. 536), con la quale ha dichiarato:

« non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 203, comma 3, e 206 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) e degli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione, dal pretore di Lecce, con l'ordinanza indicata in epigrafe ».

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla I Commissione (doc. VII, n. 532);

alla II Commissione (doc. VII, nn. 531, 533);

alla I Commissione e alla II Commissione (doc. VII, n. 534);

alla I Commissione e alla IX Commissione (doc. VII, n. 536);

alla II e alla IV Commissione (doc. VII, n. 535);

nonché tutte, *alla I Commissione permanente.*

Trasmissione dal ministro dei trasporti e della navigazione.

Il ministro dei trasporti e della navigazione ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 204 del 30 maggio 1995, copia del Piano di riordino del gruppo Finmare.

Tale documentazione è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 28 ottobre 1995.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S.p.A.

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA12-248
Lire 1000